Sent. n.484/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella Presidente

Dott. Massimo Balestieri Consigliere

Dott. Giuseppe Di Benedetto Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 74831** del registro di segreteria, riassunto dalla Procura regionale del Lazio con atto depositato il 12/10/2023 nei confronti di:

1. X X , nato a Roma il , codice fiscale ----------, rappresentato e difeso, come da procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio, dall'Avv. Gianfranco Passalacqua, domiciliato ex lege all'indirizzo di posta elettronica certificata gianfranco.passalacqua@avvocatipatti.it;

2. X X , nata a Roma il ,

codice fiscale ----------, rappresentato e difeso, come da procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio, dall'Avv. Vincenzo Fortino, domiciliato ex lege all'indirizzo di posta elettronica certificata vincenzofortino@ordineavvocatiroma.org;

3. X X , nata a Milano il , codice fiscale ----------, rappresentato e difeso, come da procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio, dall'Avv. Nicola Corbo, domiciliato ex lege all'indirizzo di posta elettronica certificata nicolacorbo@ordineavvocatiroma.org;

4. X X X , nata a Roma il , codice fiscale ----------, rappresentato e difeso, come da procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio, dall'Avv. Vincenzo Fortino, domiciliato ex lege all'indirizzo di posta elettronica certificata vincenzofortino@ordineavvocatiroma.org;

5. X X , nato a il ---- ----------, codice fiscale ----------,

rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, come da procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio, dagli Avv. Mauro Capone e Giorgia Luchi, domiciliato ex lege agli indirizzi di posta elettronica certificata

a. maurocapone@ordineavvocatiroma.org;

b. giorgia.luchi@pecavvocatitivoli.it;

6. X X , nato a Roma il , codice fiscale ----------, rappresentato e difeso, come da procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio, dall'Avv. Vincenzo Fortino, domiciliato ex lege all'indirizzo di posta elettronica certificata vincenzofortino@ordineavvocatiroma.org;

7. X X X , nato a il , codice fiscale ----------, rappresentato e difeso, come da procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio, dall'Avv. Mattia di Mattia, domiciliato ex lege all'indirizzo di posta elettronica certificata mattiadimattia@ordineavvocatiroma.org;

8. X X X X , nato a Roma il

, codice fiscale ----------,
rappresentato e difeso, come da procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata agli atti del giudizio, dall'Avv. Giorgio Amato, domiciliato ex lege all'indirizzo di posta elettronica certificata giorgioamato@ordineavvocatiroma.org.

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 4 giugno 2024, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Sara Dima, il relatore Cons. Giuseppe Di Benedetto, la V.P.G., dott.ssa, Gaia Palmieri in rappresentanza della Procura Regionale, l'Avv. Gianfranco Passalacqua per in convenuto X X , l'Avv. Vincenzo Fortino per le convenute X X X e X X , l'Avv. Nicola Corbo per la convenuta X X .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

**1.**Con atto depositato il 12.10.2023 la Procura regionale ha riassunto il giudizio in epigrafe originato dall'atto di citazione (depositato il 18.07.2016), con il quale si evocavano in giudizio i signori X X (----------.), X X , X X , X X X X X , X X , X

X X (----------.) e X X X X (----------.), nella loro qualità di Componenti della Commissione dei Referenti Tecnici, per sentirli condannare, per presunto danno erariale in favore del Comune di Roma Capitale, al pagamento di complessivi euro 21.253.717,12 (euro 6.253.717,12 a titolo di danno emergente quale somma indebitamente corrisposta dal comune di Roma alla X XXX ., ed euro 15.000.000,00 a titolo di lucro cessante, derivante dalla omessa applicazione della penalità prevista dall'art. 12 della "convenzione integrativa e modificativa del contratto base del 3 agosto 2006"), oltre a rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio.

**2.** Con la sentenza-ordinanza n. -------- di questa Corte, depositata in Segreteria in data 9 gennaio 2018, era disposta la sospensione del giudizio e «*l'integrazione degli atti processuali a cura della Procura regionale con il deposito, non appena intervenuta, della sentenza di primo grado del P.P. n. ---------- R.G.N.R., unitamente agli atti del relativo giudizio*»

**3.** Con l'atto di riassunzione la Procura contabile,

ha rappresentato che:

- medio tempore è intervenuta la promulgazione del D. Lgs. n. 174 del 2016, Codice di giustizia contabile (c.g.c.) il cui art. 111 c.g.c. (Estinzione del processo) – ritenuto di pacifica applicazione al presente giudizio- al comma 1, dispone che "[...] *il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge*." ed il comma 2 del medesimo articolo "*Quando la legge autorizza il giudice a fissare il termine, questo non può essere inferiore ad un mese né superiore a tre*";
- la sentenza del Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, Sez. I dibattimento, n. ----------, depositata in Segreteria in data 12 aprile 2021, dichiarava «*non doversi procedere nei confronti di X X , X X , X X , X X , X X X , X X , X X X e X X X in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti perché estinti*

*per intervenuta prescrizione*», era trasmessa all'Ufficio di Procura via posta elettronica certificata dall'Ufficio di Presidenza del Tribunale ordinario di Roma in data 8 luglio 2021, unitamente agli atti del relativo giudizio;

concludendo con la richiesta di declaratoria di intervenuta estinzione di diritto del giudizio di responsabilità n. 74831, ponendo le spese del medesimo a carico delle parti che le hanno sostenute.

**4.** I convenuti X X e X X con memoria di udienza si sono associati alla richiesta della Procura regionale, chiedendo la declaratoria, ai sensi dell'art. 111 del Codice di Giustizia Contabile, di intervenuta estinzione ex lege del giudizio di responsabilità n. 74831, con compensazione delle spese di lite.

**5.** Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

**1.** Il Collegio alla luce della documentazione prodotta agli atti di causa, ritiene sussistenti le

condizioni per dichiarare l'estinzione, ai sensi dell'art. 111, comma 3 del c.g.c., del processo iscritto al n. 74831 del registro generale.

2. Le spese legali rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute, ai sensi dell'art. 111, comma 8, del c.g.c.. Nulla per le spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando dichiara estinto il giudizio iscritto al n. 74831 del registro generale. Spese legali compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche,

supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 3 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 4 giugno 2024.

| Il Giudice Relatore | Il Presidente |
| --- | --- |
| Giuseppe Di Benedetto | Antonio Ciaramella |
| *F.to digitalmente* | *F.to digitalmente* |

Depositata in Segreteria il giorno 22 ottobre 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

*F.to digitalmente*